



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 6600

Fondo, 9 settembre 2019

ORDINANZA N. 37/2019

OGGETTO Chiusura temporanea del sentiero della cascata di Tret.

IL SINDACO

Premesso che lungo il sentiero naturalistico della cascata di Tret si è recentemente verificata la caduta di grossi massi dal versante roccioso sovrastante il percorso;

Ritenuto indispensabile, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, chiudere il sentiero nel tratto in corrispondenza del verificarsi degli episodi di caduta massi;

Vista la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolare l'art. 100 nonché il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg;

Visto il Regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie amministrative dovute per la violazione a regolamenti e ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 30.05.2008 e in particolare l'art. 9;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative e depenalizzazione;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16.05.1994 e successive modifiche;

ORDINA

la chiusura temporanea al transito pedonale del sentiero naturalistico della cascata di Tret nel tratto in corrispondenza del verificarsi degli episodi di caduta massi, dal giorno 09.09.2019 fino a revoca del presente provvedimento.

DEMANDA

al Servizio Tecnico comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza, verrà applicata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 con le procedure previste dalla L. 689/1981 quando il fatto non costituisce più grave reato.

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul luogo.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della mancata osservanza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti e Custodi forestali di farla rispettare.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Stazione Forestale di Fondo;
- Stazione Carabinieri di Fondo;
- Polizia Locale Alta Val di Non.



IL SINDACO

Daniele Graziadei